

Legge di Bilancio 2022: sintesi delle principali novità

AC Tax Alert

18 gennaio 2022



AC

In data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (“**Legge di Bilancio 2022**”), recante una serie di novità di carattere fiscale e di misure a sostegno e rilancio dell’economia.

Il provvedimento si compone di 22 articoli, l’ultimo dei quali ne fissa l’entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Di seguito si analizzano le principali misure di natura fiscale contenute nell’**articolo 1** della Legge di Bilancio 2022, suddivise nelle seguenti aree di interesse:

- Novità in materia di imposte dirette;
- Agevolazioni alle imprese;
- Novità in materia di immobili;
- Altre novità fiscali.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Tassazione delle persone fisiche

Il comma 2 dell’art. 1 è dedicato alla riforma dell’IRPEF, attuata allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” che prevede la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili (art. 11 comma 1 TUIR) e la modifica delle detrazioni di imposta per tipologie reddituali (art. 13 TUIR).

Di seguito una tabella riepilogativa di confronto delle aliquote in vigore fino al 2021 e quelle che invece saranno in vigore a partire dal 2022:

Fino al 2021		Dal 2022	
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 15.000 euro	23%	Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	27%	Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	38%	Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	41%	Oltre 50.000 euro	43%
Oltre 75.000 euro	43%		

Strettamente correlata alla revisione della curva della progressività dell’IRPEF, è la disciplina del c.d. “trattamento integrativo” (c.d. bonus IRPEF di 100 euro al mese), prevista al comma 3 dell’art. 1, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. A seguito delle novità introdotte, il limite di reddito complessivo per poter beneficiare di questo “trattamento integrativo” viene ridotto, in generale, da 28.000 euro a 15.000 euro. Per i contribuenti, con reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro, ma non a 28.000,00 euro, opera invece una sorta di clausola di salvaguardia ai sensi della quale il “trattamento integrativo” di 1.200,00 euro su base annua può comunque spettare fino a concorrenza della eventuale incapienza nell’IRPEF lorda che si manifestasse rispetto alla sommatoria degli importi teoricamente spettanti a fronte di alcune detrazioni individuate.

Infine, i commi 5-7 dell’art. 1 introducono alcune disposizioni riguardanti le tempistiche di approvazione, da parte di regioni e comuni, delle misure di rispettive addizionali IRPEF che saranno applicate ai contribuenti in relazione al periodo di imposta 2022 alla luce della rimodulazione della curva di progressività dell’imposta.

Abolizione IRAP per le persone fisiche (comma 8)

Viene stabilita l’abolizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Rientro docenti e ricercatori (comma 763)

Viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all’acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 5, D.L. n.34/2019).

Detrazione IRPEF per giovani inquilini (comma 55)

Viene modificata la disciplina relativa alla detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter, TUIR). In particolare:

- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Modifiche al nuovo Patent box (comma 10-11)

Vengono introdotte una serie di modifiche all’art. 6 del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), con il quale era stata recentemente disposta l’abrogazione della disciplina del patent box e la sua sostituzione con un nuovo meccanismo agevolativo di “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali.

In breve, la Legge di Bilancio 2022:

- porta da 90% a 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;

- esclude i marchi e il Know-how dal novero dei beni agevolabili;
- prevede l'applicabilità della nuova disciplina del Patent Box alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (in luogo del termine del 22 ottobre 2021 previsto inizialmente dal D.L. n. 146/2021);
- riconosce la possibilità di cumulare il nuovo Patent Box con il credito d'imposta ricerca e sviluppo;
- modifica la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, in modo da non obbligare al transito al nuovo Patent Box chi, precedentemente al 2021, avesse esercitato l'opzione per l'agevolazione nella sua forma originaria.

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori (commi 622-624)

Con alcune modifiche all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per quanto riguarda i beni diversi dai marchi e dall'avviamento, non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, nel caso in cui l'impresa abbia deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020.

Sospensione degli ammortamenti (comma 711)

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Trasformazione delle DTA in credito d'imposta a fronte di aggregazioni aziendali (commi 70-71)

Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.

Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport (commi 923-924)

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali (comma 44)

Viene prorogato, con modifiche, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui alla legge n. 178/2020.

In particolare, per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell'Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito ricerca e sviluppo (comma 45)

Viene prorogato e rimodulato il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. In particolare:

- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale è riconosciuto nella misura del 20%, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro per le spese sostenute nel 2022; viene ridotto al 10%, nel limite massimo annuo di euro 5 milioni per i costi sostenuti dal 2023 al 2031;
- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d'imposta per design e ideazione estetica, è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scende al 5% sempre nel limite massimo di 2 milioni;
- il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, è pari al 15% fino al 2022, con un limite annuo massimo di 2 milioni; al 10%, con un limite massimo annuo di 4 milioni, nel 2023 e al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni, nel 2024 e 2025

Viene previsto che nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse attività di attività, è possibile applicare il beneficio anche a più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Bonus quotazione PMI (comma 46)

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

Novità in materia di Superbonus (commi 28-43)

In tema di Superbonus sono previste le seguenti novità. In primo luogo, cambia il calendario del Superbonus. Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione del 110% viene prorogata:

- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano

stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;

- fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

Viene disposto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Proroga bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 28)

Non è prevista alcuna proroga per le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Pertanto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021, è possibile fruire del bonus edilizio solo se sussistono i presupposti per qualificare l'intervento come "trainato" nel Superbonus del 110%.

Proroga bonus edilizi "minori" (commi 37-38)

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus "minori":

- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
- l'ecobonus "ordinario" al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- il sisma bonus "ordinario" (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013);
- il bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all'art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Bonus facciate (comma 39)

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, nella percentuale ridotta del 60%.

Bonus per eliminazione delle barriere architettoniche (comma 42)

Mediante l'inserimento del nuovo art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, viene previsto, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), il riconoscimento ai contribuenti di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche su edifici già esistenti.

In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La detrazione per gli interventi in parola spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

L'agevolazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sconto in fattura/cessione del credito (comma 29)

Sono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito, che possono essere esercitate per tutti i bonus edilizi:

- per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus "ordinari", bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus.

Viene confermato, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l'obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Viene precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Per il Superbonus 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui l'agevolazione sia

utilizzata dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Infine, è riconosciuta all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

ALTRE NOVITÀ FISCALI

Limite compensazione annuale in F24 (comma 72)

A decorrere dal 2022 e a regime, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), è stabilito in 2 milioni di euro.

Potenziamento degli investimenti in PIR (comma 26)

Vengono modificati i limiti dell'entità dell'investimento in PIR (piani di risparmio a lungo termine), prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000 euro l'anno (prima era 30.000) e il limite dei 200.000 euro complessivi (prima era 150.000).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Regime IVA degli enti associativi previsto dal D.L. 146/2021

Slitta al 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Fisco-Lavoro in materia di esenzione da IVA per le prestazioni commerciali effettuate dagli enti associativi: solo a partire dal 2024 queste prestazioni (che vengono oggi considerate fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/1972) assumeranno la qualifica di operazioni esenti dal tributo ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/1972.

Percentuali di compensazione IVA

Anche per l'anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/1972, vengono fissate al 9,5%.

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro.

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli *under 36*

Sono prorogate fino al 31.12.2022 le misure in favore dell'acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")

È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:

- mutui di importo non superiore a 400.000 euro;
- mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
- mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Misure per il sostegno al credito delle imprese

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di

investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Viene prorogata al 30.6.2022 anche l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000 euro.

Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

Rinvio entrata in vigore di Sugar tax e Plastic tax (comma 12)

Viene posticipata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della Plastic tax e della Sugar tax, istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Imposizione indiretta fissa per i trasferimenti di azienda con immobili strumentali (comma 237)

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Cartelle di pagamento – posticipato il termine di pagamento (comma 913)

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine di pagamento viene esteso a 180 giorni.

Pagamenti superiori a 5 mila euro da parte di PA (commi 653–657)

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai

versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

Esenzione bollo certificati digitali (comma 24)

Viene estesa al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio (commi 927-944)

In caso di malattia o infortunio del professionista, non necessariamente connessi al lavoro, potrà scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi sarà l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.



INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC
centrostudiac@actaxlaw.com

Dott. Albonico Davide
davide.albonico@actaxlaw.com

Avv. Cristiano Vincenzo
vincenzo.cristiano@actaxlaw.com

Dott.ssa Levi Ilaria
ilaria.levi@actaxlaw.com



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Alert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.